

1. ENTI LOCALI – CONCORSI PUBBLICI – BANDO PER L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI – ART. 28 D.LGS. 164/2001 –

APPLICABILITÀ IN VIA DIRETTA – VA ESCLUSA

2. ENTI LOCALI – CONCORSI PUBBLICI – DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 165/2001 CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LE MODALITÀ DI ACCESSO – POSSIBILITÀ DI ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI ORDINAMENTI LOCALI – VA AFFERMATA 3. ENTI LOCALI – CONCORSI PUBBLICI – PROVINCIA – BANDO PER L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTE – REQUISITI – POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE PER I LAUREATI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE CORRELATO AL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO DA ALMENO CINQUE ANNI – ILLEGITTIMITÀ – RAGIONI

1. Al bando di concorso pubblico indetto da un ente locale per la selezione di un dirigente non si applica in via diretta l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto l'art. 88 del d.lgs. n. 267 del 2000, anche se contempla i dirigenti, prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, solo in riferimento "all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali" e non quindi alla selezione dei dirigenti.

2. Il d.lgs. n. 165 del 2001 non impone alle amministrazioni locali il rispetto integrale delle disposizioni concernenti l'organizzazione del personale e le modalità di accesso ivi contenute, ma prevede la possibilità che le stesse risultino adeguate e modulate dai rispettivi ordinamenti i quali dovranno però seguirne i principi fondamentali (cfr. sez. staccata di Lecce n. 4450/2005 confermata sul punto da Cons. Stato, sez. VI, n. 83/2007). Pertanto la legittimità o meno delle previsioni di un bando di concorso per l'accesso alla dirigenza locale deve essere verificata in considerazione della rispondenza delle medesime ai principi di carattere generale desumibili dalla legislazione statale.

3. È illegittimo il bando di concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale indetto dalla Provincia nella parte in cui ha ammesso a partecipare i laureati iscritti all'Albo professionale correlato al titolo di studio richiesto da almeno cinque anni; tale previsione, nella parte in cui consente ai laureati iscritti nel relativo albo professionale di partecipare al concorso indipendentemente dalla dimostrazione dell'effettivo e comprovato esercizio professionale, risulta oltre che irragionevole anche contraria ai principi desumibili dal citato d.lgs. n. 165 del 2001 che richiede che l'accesso alla qualifica dirigenziale avvenga a mezzo di un pubblico concorso mediante il confronto di soggetti dotati di particolare professionalità ed esperienza lavorativa che, nel caso di attività professionali implicanti l'iscrizione in appositi albi, non possono che essere garantite mediante la produzione di documenti comprovanti l'effettivo esercizio professionale per tale periodo, non potendosi ritenere sufficiente la mera iscrizione all'albo (cfr. sez. Staccata di Lecce n. 4450/2005).